



REGIONE SICILIANA
Comune di Joppolo Giancaxio
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. <u>62</u> del Reg.	OGGETTO: <i>Esame ed approvazione regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dello fondo menzionato per la giunta comunale (art. 113 del D.lgs 18, del. 2016 n. 50 come modificato dal D.lgs. 11 Aprile 2012, n. 56)</i>
Data <u>23-11-2021</u>	

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 13:30 nella sede del Comune, si è riunita la giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	carica	Assenti	Presenti
Portella Angelo Giuseppe	Sindaco		<i>Angelo Giuseppe Portella</i>
Migliara Domenico	Vicesindaco		<i>Domenico Migliara</i>
Capodicasa Salvatore	Assessore		<hr/>
Argento Carmelina	Assessore		<i>Carmelina Argento</i>
Riccobono Daniele	Assessore		<hr/>

Presiede il Sig. Sindaco Geom. Angelo Giuseppe Portella

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mercedes Vella

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Mercedes Vella.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta deliberazione in oggetto:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, hanno espresso il parere favorevole

Vista la proposta di deliberazione di uguale oggetto, predisposta dal Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.6 della L.R. n.10 del 30.04.1991, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dovere approvare l'atto nel testo integrale predisposto

All'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di uguale oggetto che in uno alla presente ne forma parte integrante e sostanziale

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione ulteriore unanime e palese

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione redatta dal responsabile dell'UTC avente per oggetto "esame ed approvazione regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56).

2) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2° della Legge Regionale n°44/91 per le motivazioni esposte nella proposta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56).

PREMESSO:

Che il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha abrogato il precedente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni);

Che, a decorrere dal 19/04/2016 (data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016 in Gazzetta Ufficiale n. 91) ciascuna Amministrazione deve istituire, con apposito regolamento, un fondo in cui far confluire una somma fino al 2% degli importi a base di gara per lavori pubblici e forniture di servizi e che, di tali somme, l'80% verrà ripartito quale incentivo per funzioni tecniche al personale interno all'Ente, mentre il restante 20% sarà destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini;

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura “tecnica”, non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;*
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della*

quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici".

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere".

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:

- a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- b) la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.

In tale ambito, va ricordato che l'articolo 9 comma 2bis del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 disponeva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate.

In seguito l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha disposto, a decorrere dal 1 luglio 2017, che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016

Si è posto quindi il problema di comprendere se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici, dovessero essere computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dal succitato articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

Sulla specifica questione, con un mutato orientamento giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 "sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge 208/2015" (legge di stabilità 2016), alla luce della distinzione tra incentivi cd "alla progettazione", che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti.

Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nelle deliberazione n. 24/2017.

Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture". Ciò ha consentito, come già indicato nella nota ANCI di lettura alla legge di Bilancio, di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocatione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - "la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio" (cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018).

Pertanto il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017".

Si evidenzia come la situazione di incertezza applicativa determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile su riportati, abbia di fatto fatto ritardato l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 113, con l'effetto di bloccare - su questo tema - i contratti integrativi decentrati e non consentire l'erogazione degli incentivi nell'anno 2017, in assenza di regolamento approvato. Sul punto, appare utile richiamare da un lato la posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) ove si afferma: "... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto

regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera", dall'altro quanto disposto al punto 4 della delibera n. 6 della Sezione delle Autonomie più volte citata che afferma che " ... (omissis) sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere".

la graduazione delle risorse da destinare al fondo (max 2%) si può articolare in misura inversa all'importo di progetto (anche per servizi e forniture), in modo da evitare la costituzione di quote eccessive da destinare per le singole funzioni, ma garantendo comunque un incentivo ragionevole. Inoltre è stata prevista una distinzione tra opere "puntuali" e "a rete", che possono essere oggetto di adeguate considerazioni da parte delle amministrazioni circa la loro complessità ai fini della differenziazione della quota da destinare al fondo. Per quanto riguarda la distinzione tra tali tipologie di opere si può fare riferimento alle categorie di cui all'allegato A al DPR n. 207/2010;

riguardo alle acquisizioni (anche per lavori) sulle quali prevedere risorse da destinare al fondo, si possono considerare diverse ipotesi, alcune delle quali proposte nello schema, fermo restando che compete all'Amministrazione definire i relativi criteri in maniera tale da riconoscere comunque un incentivo adeguato alle prestazioni e che non sia irrilevante;

- è inserita una disciplina specifica relativa alle riduzioni degli incentivi in caso di ritardi e aumenti di costi per la realizzazioni di opere pubbliche ovvero di acquisti di beni e servizi;

si prevede una fase transitoria che consente di erogare come incentivi risorse anche prima dell'approvazione del Regolamento solo a condizione che le somme siano state accantonate nei relativi quadri economici riprendendo l'orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti Per i servizi e forniture si fa riferimento alla possibilità di utilizzare soglie diverse per l'erogazione dell'incentivo

RILEVATO che, nella dotazione organica di questo Ente, non vi è personale con qualifica dirigenziale;

RICHIAMATI:

- l'articolo 48 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) "È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio";
- l'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che ne forma parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/07/2021 n 25

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabile del servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

PROPONE

- 1) **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** il nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" in ossequio all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, qui allegato per farne parte integrale e sostanziale e che si compone di n.10 articoli;
- 3) di dare atto che la corresponsione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del Segretario Comunale, delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati;
- 4) **di dare atto** che le regole fissate dal nuovo Regolamento valgono per i lavori/forniture/servizi per i quali al 20/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, è stato approvato il finanziamento dell'intervento;
- 5) **di dare atto altresì** per i lavori per i quali al 20/4/2016 era già stato approvato il progetto esecutivo (o ultimo livello di progettazione da porre a base dell'affidamento) continua ad applicarsi il precedente Regolamento approvato ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006 e dell'art .18 della Legge 109/94;
- 6) **di trasmettere** copia conforme all'originale della presente deliberazione ai Settori interessati per gli adempimenti di competenza;
- 7) **di dare atto inoltre** che con l'approvazione del suddetto Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia adottate dall'Ente;
- 8) **di rimettere** il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore tecnico e al Responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 9) **di dare atto infine** che il presente verbale verrà trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari il giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 10) **di dichiarare** immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

II PROPONENTE .

Arch. Giuseppe Gueli

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1 lettera i della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000


Il responsabile della P.O.

Arch. Giuseppe Gueli

si esprime parere sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 -comma 1- della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48 del 1991 e, in ultimo, modificata con L.R. n.30/2000;

Il Responsabile dell'Uff. Finanziario

Dott.ssa Concetta Burgio



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
Prov. Di Agrigento
UFFICIO TECNICO

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016,
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56**

INDICE

- ART. 1 - Principi generali
- ART. 2 - Costituzione del Fondo
- ART. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- ART. 4 - Attività incentivate e soggetti beneficiari
- ART. 5 - Determinazione dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture
- ART. 6 - Ripartizione degli incentivi
- ART. 7 - Incentivi per attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza e/o dalla SUA
- ART. 8 - Liquidazione dell'incentivo - Criteri di riduzione - Limiti
- ART. 9 - Polizze assicurative
- ART. 10 - Disposizioni transitorie e finali

ART.1 Principi generali

Il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" comprensivo delle modifiche da ultimo apportate dal D.Lgs 56/2017, ha previsto all'art. 113 una nuova disciplina per l'**incentivazione delle funzioni tecniche** svolte dai dipendenti.

Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due per cento), sull'importo dei lavori, servizi e forniture poste a base di gara.

Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale:

- la quota dell'80% (**fondo incentivante**) ha destinazione vincolata ad uno specifico progetto e viene ripartito tra il personale interno, tecnico ed amministrativo con qualifica non dirigenziale, dipendente a tempo indeterminato e determinato, che partecipa alla realizzazione di ogni singola opera o lavoro, servizio e/o fornitura;
- la restante quota del 20% (**fondo innovazione**) è destinata all'acquisto da parte dell'Ente/Società di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Relativamente alla possibilità di riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche anche per i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, tenuto conto dell'orientamento non univoco sul punto da parte delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti (vedi parere favorevole della Corte dei Conti Lombardia n. 190 del 10 maggio 2017 e pareri contrari della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 118 del 7 dicembre 2016 e Corte dei Conti Veneto n. 338 del 12 aprile 2017), in attesa di un pronunciamento nel merito anche da parte della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ovvero di un chiarimento legislativo, i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, vengono stralciati dal presente Regolamento Resta inteso che in caso di pronunciamento favorevole si provvederà alla liquidazione di quanto spettante sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2 Costituzione del Fondo

Alla costituzione del fondo concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro o di un servizio o fornitura a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somme a disposizione IVA, spese tecniche ed imprevisti ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.

Resta inteso che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere, compresa IRAP, a carico dell'Ente/Società da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per singoli lavori, servizi e forniture o altro capitolo appositamente previsto.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti, in quanto affidate a terzi o svolte da personale con qualifica dirigenziale ovvero prive del positivo

accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, incrementano la quota del fondo secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 3:

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, le percentuali di incentivo stabilite nel presente articolo, possono essere proporzionalmente ridotte nel caso di incremento dei tempi stabiliti per la realizzazione di un lavoro, servizio o fornitura, ovvero di un incremento dei costi non conforme alle norme del Codice dei Contratti Pubblici.

La riduzione viene determinata dal Dirigente competente, previo contraddittorio con il personale interessato, tenuto conto delle conseguenze e disservizi che possano derivare all'amministrazione aggiudicatrice da tale incremento dei tempi o dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma originariamente posta a base d'asta. In questo caso la percentuale dello scaglione di riferimento su cui calcolare il compenso è solo quello della maggiore somma rispetto al progetto originariamente approvato. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si siano rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

L'Ente/Società in relazione alla propria organizzazione individua con apposita comunicazione del dirigente

o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

L'individuazione è operata con comunicazione contenente:

- 1) l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
- 2) l'importo presunto a base di gara;
- 3) il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
- 4) la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte.

I dipendenti indicati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.

ART. 4

Attività incentivate e soggetti beneficiari

Ai sensi dell'art. 113 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti anche amministrativi incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti:

- a) la programmazione della spesa per investimenti riferita agli interventi previsti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei suoi aggiornamenti annuali di cui all'art 21 del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) la valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione) art. 26;
- c) la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti ai sensi degli art. 32 e 33 del Codice;
- d) l'attività di responsabile del procedimento;
- e) l'attività di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione;
- f) l'attività di verifica di conformità, di collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico.

Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

Nel caso di appalti di servizi o forniture, l'incentivo per funzioni tecniche viene riconosciuto solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione e l'appalto comporti un effettivo impegno documentabile, in termini di direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e di verifica che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.

In considerazione del carattere tassativo che ha l'elencazione delle attività per le quali può essere riconosciuto l'incentivo per funzioni tecniche, così come formulato all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti, sono da ritenersi esclusi dalla corresponsione dell'incentivo a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti attività:

- a) L'attività di progettazione.
- b) Il coordinamento per la sicurezza nella sola fase di progettazione.
- c) La predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 per la parte di spesa corrente.
- d) Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- e) In generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ovvero su semplice richiesta di preventivo.
- f) Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
- g) Gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.
- h) Gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il personale con qualifica dirigenziale è escluso dall'incentivo.

Sono inoltre esclusi dall'incentivo gli appalti di servizi e forniture, fino ad un importo a base d'asta di € 150.000,00.

E' consentito comunque affidare a soggetti terzi nei modi e nelle forme previste dalla Legge, incarichi di progettazione, direzione dei lavori e prestazioni loro connesse.

Negli affidamenti degli incarichi deve essere tenuto conto dei carichi di lavoro, delle specifiche competenze professionali, delle esigenze organizzative e di una equilibrata ripartizione degli incentivi.

Gli incarichi sono affidati dal Dirigente competente.

ART. 5

Determinazione dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture

L'entità dell'incentivo viene modulato in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture, secondo le seguenti percentuali:

PER LAVORI: presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, ove ciò sia previsto da specifiche disposizioni dell'Ente/Società:

> PER I LAVORI:

- | | |
|---|----------------|
| † per opere e lavori di importo a base di gara fino ad € 500.000,00 | - fondo = 2,0% |
| † per opere e lavori di importo > € 500.000,00 e ;; 1.000.000,00 | - fondo= 1,9% |
| • per opere e lavori di importo >€ 1.000.000,00 e ;; 2.000.000,00 | - fondo = 1,8% |
| • per opere e lavori di importo > € 2.000.000,00 e ;; 4.000.000,00 | - fondo= 1,7% |
| † per opere e lavori di importo > € 4.000.000,00 e ;; 6.000.000,00 | - fondo = 1,6% |
| † per opere e lavori di importo > € 6.000.000,00 e ;; 10.000.000,00 | - fondo = 1,5% |
| † per opere e lavori di importo > € 10.000.000,00 | - fondo = 1,4% |

PER SERVIZI E FORNITURE: presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi ove ciò sia previsto da specifiche disposizioni dell'Ente/Società:

> PER SERVIZI E FORNITURE

- | | |
|--|----------------------|
| • per servizi e forniture di importo a base di gara fino ad € 150.000,00 | - fondo non previsto |
| † per servizi e forniture di importo > € 150.000,00 e ;; 300.000,00 | - fondo = 2,0% |
| † per servizi e forniture di importo > € 300.000,00 e ;; 500.000 ,00 | - fondo = 1,9% |
| • per servizi e forniture di importo > € 500.000,00 e ;; 750.000,00 | - fondo = 1,8% |
| † per servizi e forniture di importo > € 750.000,00 e ;; 1.000.000 ,00 | - fondo= 1,7% |
| • per servizi e forniture di importo >€ 1.000.000,00 e ;; 2.000.000,00 | - fondo = 1,6% |
| † per servizi e forniture di importo >€ 2.000.000,00 e ;; 5.000.000,00 | - fondo= 1,5% |
| • per servizi e forniture di importo >€ 5.000.000,00 | - fondo = 1,4% |

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il compenso erogabile è pari all'80% di quello determinato ai sensi del presente articolo ed è ripartito tra il personale individuato all'art. 3, secondo i criteri ivi indicati.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto alle finalità di cui all'art. 113 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale" (art. 3 lett qq e ggggg del D.Lgs. 50/2016).

ART. 6

Ripartizione degli incentivi

La ripartizione degli incentivi per le attività elencate all'articolo 3, con le modalità ed i criteri previsti nel presente Regolamento, avverrà sulla base delle percentuali indicate in TABELLA 1 per i lavori e in TABELLA 2 per servizi e forniture, tenuto conto della modulazione delle aliquote dell'incentivo in funzione dell'importo dei lavori, servizi e forniture di cui all'art. 5, del fatto che il compenso erogabile ai dipendenti è pari all'80% di quello calcolato e in base ai seguenti ulteriori elementi

- a) ruolo svolto e grado di responsabilità connesso all'incarico espletato;
 b) contributo effettivo e concreto all'attività svolta.

TABELLA 1: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI		
no	Attività svolta:	% incentivo
1	Programmazione della spesa per investimenti mediante redazione ed aggiornamento del programma triennale dei LL.PP. (art. 21 Codice Contratti):	6%
2	Valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione): 2% per la verifica e 4% per la validazione	6%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti: (di cui 3% per le procedure di gara e 3% per la fase esecutiva dei contratti):	6%
4	Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori: (di cui 25% per la fase progettuale e 15% per la fase esecutiva)	40%
5	Direttore dei lavori e suoi collaboratori compreso CSE:	30%
6	Collaudo tecnico amministrativo o CRE e collaudo statico: (di cui 6% per il collaudo tecnico amministr. o CRE e 4% per il collaudo statico)	12%
TOTALE =		100%

TABELLA 2: RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE		
no	Attività svolta:	% incentivo
1	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per investimenti (art. 21 Codice Contratti):	5%
2	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti: (di cui 5% per le procedure di gara e 5% per la fase esecutiva dei contratti):	10%
3	Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori: (di cui 30% per la fase progettuale e 15% per la fase esecutiva)	45%
4	Direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori:	35%
5	Verifica di conformità del servizio o della fornitura:	5%
TOTALE =		100%

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora l'attività sia svolta dai dipendenti dell'Ente/Società, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, ecc. coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi.

L'ulteriore riparto di sub-quote all'interno delle quote sopra indicate avviene sulla base di un atto di indirizzo del dirigente competente.

ART. 7

Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza (CUC) e/o dalla stazione unica appaltante (SUA)

Per le funzioni tecniche svolte dalla CUC/SUA nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture per conto di altri soggetti, questi ultimi sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla CUC/SUA, una somma non superiore a $\frac{1}{4}$ delle percentuali stabilite in base alle classi di importo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'80% di tale somma è destinata al personale della CUC/SUA o altro personale nel caso in cui le attività siano state svolte esclusivamente per conto del soggetto terzo. Gli incentivi verranno liquidati solo a seguito dell'incasso da parte della CUC/SUA.

L'incentivo spettante dovrà essere impegnato o previsto dal soggetto committente nel quadro economico alla voce somme a disposizione. Le somme dovranno essere trasferite alla CUC/SUA con la presa d'atto dell'aggiudicazione divenuta efficace.

ART. 8

Liquidazione dell'incentivo - Criteri di riduzione - Limiti

Per ogni lavoro, servizio o fornitura le cui funzioni tecniche vengano svolte dal personale interno, l'importo dell'incentivo potrà essere liquidato con le seguenti modalità:

- per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara e RUP per la fase progettuale, l'incentivo potrà essere liquidato una volta appaltati i lavori, i servizi o le forniture;
- per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico, RUP per la fase esecutiva, l'incentivo potrà essere ammesso a liquidazione una volta approvato il certificato di collaudo/C.R.E. ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi od alle forniture. Per servizi e forniture di tipo stagionale o con contratti pluriennale, l'incentivo verrà liquidato al termine di ciascuna stagione o annualità una volta liquidate le relative competenze all'appaltatore.

La liquidazione dell'incentivo sarà corrisposta dal Dirigente competente con cadenza semestrale, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, il rispetto dei termini fissati per l'esecuzione della prestazione nonché dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura. A tal fine ciascun RUP predisporrà specifiche schede di ripartizione da sottoporre alla valutazione del Dirigente, il quale, prima di procedere alla liquidazione, provvederà ad informare il personale interessato.

La CUC/SUA liquiderà l'incentivo una volta all'anno entro il 30 giugno per gli appalti aggiudicati l'anno precedente.

Ai fini della erogazione dell'incentivo, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Nel caso in cui, per fatti imputabili al personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 4, non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura, oppure non vengano rispettati i termini fissati per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente competente, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice dei Contratti, provvederà con proprio atto alla riduzione dei compensi con le seguenti modalità:

- **per il mancato rispetto dei costi previsti:** l'incentivo spettante viene ridotto in misura proporzionale all'incremento dei costi; Si intende per mancato rispetto dei costi le variazioni in aumento dei quadri economici degli interventi.

- **per il mancato rispetto dei termini fissati:** l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Dal momento che il diritto dell'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del 50% di cui all'art. 113 comma 3 del Codice dei Contratti è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di cassa. In sede di prima applicazione ai fini della liquidazione e del riferimento al relativo fondo si considera il momento del pagamento.

Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

ART. 9

Polizze assicurative

I progetti, qualora redatti del personale interno, saranno sottoscritti dai dipendenti dell'Ente/Società abilitati all'esercizio della professione.

Ai sensi dell'art 24 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente/Società, in qualità di stazione appaltante, assume l'onere del pagamento del premio delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Si richiamano le intervenute modifiche legislative in materia di incentivi alla progettazione, rispetto al previgente regolamento:

Legge n. 114 dell'11/8/2014 (entrata in vigore il 19 agosto 2014) di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ed in particolare, l'art. 13-bis Fondi per la progettazione e l'innovazione, che ha abrogato i commi 5 e 6, dell'art. 92 dell'allora vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006), inserendo n. 4 nuovi commi (da 7-bis a 7-quinquies) al successivo art. 93, con i quali veniva ridisciplinata la materia degli incentivi alla progettazione. Le modifiche introdotte dalla L. 114 del 2014 prevedevano che l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (stabilito in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un lavoro), fosse ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed adottati da apposito regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; da tale fondo venivano comunque escluse le attività manutentive.

D.Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 (entrato in vigore il 19 aprile 2016). L'art 113 (incentivi per funzioni tecniche) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara, e che l'80 % delle risorse finanziarie del fondo per l'incentivazione sia ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP

di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.

D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (entrato in vigore il 20 maggio 2017). L'art. 113 riprende sostanzialmente i contenuti del D.Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 per quanto riguarda le funzioni tecniche oggetto di incentivo, precisando meglio comunque rispetto alla precedente versione, che i servizi e le forniture risultano ammissibili all'erogazione dell'incentivo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

Tenuto conto pertanto delle modifiche legislative intervenute in materia di costituzione del fondo per incentivi e relativi criteri per la sua ripartizione, ai fini della liquidazione dell'incentivo per il periodo transitorio compreso tra il 1 luglio 2014 ad oggi, si stabiliscono le seguenti modalità:

- a) per il periodo del 01.07.2014 al 18.08.2014 si applica la disciplina previgente con riferimento pertanto al Regolamento per la ripartizione degli incentivi in vigore, con riferimento alle attività effettivamente svolte in tale periodo;
- b) per il periodo dal 19.08.2014 al 18.04.2016 si applica la disciplina previgente con riferimento pertanto al Regolamento per la ripartizione degli incentivi in vigore, con la precisazione che vengono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e che il compenso erogabile ai dipendenti è pari all'80% di quello calcolato, a condizione che lo stesso sia stato previsto all'interno del quadro economico di progetto, con riferimento alle attività effettivamente svolte in tale periodo;
- c) con decorrenza dal 19.04.2016 per la determinazione dell'incentivo per funzioni tecniche si applicano le disposizioni del presente Regolamento con riferimento alle attività effettivamente svolte in tale periodo.

In ogni caso, condizione necessaria per la ripartizione dell'incentivo, è che lo stesso sia stato previsto all'interno del quadro economico di progetto.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente Regolamento in materia di incentivo per funzioni tecniche.

Il Regolamento viene pubblicato nel sito internet dell'Ente/Società nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Joppolo Giancaxio 20/11/2021

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Geom. Angelo Giuseppe Pirella

L'assessore anziano

Il Segretario comunale

Dott.ssa Mercedes Vella


Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno

E vi è rimasta per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991 n° 44 dal _____ al _____

Joppolo Giancaxio, li _____



L'ADDETTO ALL'ALBO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44)

è divenuta esecutiva il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva

(art. 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44)

Joppolo Giancaxio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' resa conforme per uso amministrativo, rilasciata su richiesta dell'interessato

Joppolo Giancaxio, li _____